



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **99** del **09-06-2016**

OGGETTO:

ACCORDO TRANSATTIVO CON COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ LUCE E COOPERATIVA SOCIALE ISKRA PER GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNITARIO DI PROMOZIONE ALLA DOMICILIARIETÀ. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Giugno con inizio alle ore 13:45 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Assente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 30/04/2002, fu istituito il “Servizio Comunitario di Promozione alla Domiciliarità”;

Che, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.43 del 24/05/2002 fu stipulata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs 1 dicembre 1997, n. 448, la convenzione Rep. n. 66 del 20.06.2002, registrata in Sala Consilina il 20/06/2002, per l’affidamento del servizio Comunitario di Promozione alla Domiciliarità, alla A.T.I. Associazione Temporanea formata dalle Cooperative Sociali: a) Cooperativa di Solidarietà Sociale “LUCE” Cooperativa Sociale a r.l. b) Società Cooperativa Sociale “ISKRA” a r.l., entrambe con sede in Sala Consilina e costituite da lavoratori LPU/FSE, provenienti dai corsi di formazione tenutisi dal Comune, la prima totalmente e la seconda in parte;

Che l’art. 3 della convenzione fissava la durata dell’affidamento in mesi 60 (sessanta), decorrenti da giugno 2002, con possibilità di rinnovo espresso, per eguale periodo;

Che l’A.T.I., richiedeva ai sensi del predetto articolo il rinnovo dell’affidamento per eguale periodo giusta nota prot. 5191 dell’11/4/2007;

Che con delibera della Giunta Comunale n.172 del 23/11/2007 si stabiliva di “valutare positivamente la proposta di rinnovo dell’A.T.I. Associazione Temporanea formata dalle Cooperative Sociali: a) Cooperativa di Solidarietà Sociale “LUCE” Cooperativa Sociale a r.l., p. IVA 3869530653, b) Società Cooperativa Sociale “ISKRA” a r.l., p. IVA 3869530653, entrambe con sede in Sala Consilina e costituite da lavoratori LPU/FSE, provenienti dai corsi di formazione tenutisi dal Comune, la prima totalmente e la seconda in parte, entrambe con sede in Sala Consilina, per eguale periodo (60 mesi) dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2012, per l’affidamento del servizio Comunitario di Promozione alla Domiciliarità” e di “adeguare i patti contrattuali di cui alla citata convenzione rep. n. 66/2002, alle condizioni contenute nella proposta di rinnovo dell’A.T.I....”;

Che con nota del 28/5/2012 prot.M237 l’A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE , in prossimità della scadenza contrattuale, comunicava la disponibilità a proseguire l’espletamento del servizio comunitario di promozione alla domiciliarità a partire da giugno 2012;

Che con nota del 31/5/2012 prot. M242 l’A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE, non avendo avuto riscontro alla precedente nota, comunicava che “in attesa di indicazioni da parte dell’Amministrazione comunale in indirizzo dal 01/06/2012 danno continuità alle attività del servizio in oggetto al fine di non sospendere un servizio di tipo essenziale rivolto ad utenza in condizioni di fragilità”;

Che con nota del 03/02/2014 prot.M112, assunta in data 04/02/2014 agli atti dell’Ente, l’A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE ribadiva che stava continuando a svolgere servizio essenziale rivolto a disabili ed anziani spesso allettati e senza congiunti a cui è stata data continuità d’intervento assistenziale secondo quanto comunicato dalle presenti cooperative in data 28/5/12, 31/05/12 e 03/10/2012 in attesa di più dettagliate comunicazioni da parte del Comune di Sala Consilina” ; rilevava che “ in base alle comunicazioni ricevute che non si era mai compreso se il servizio in oggetto era da sospendere o meno”; riscontrava che “ ad oggi le fatture emesse dalle cooperative scriventi dal mese di giugno 2012 a tutt’oggi non sono state liquidate”; comunicava che “ attraverso il servizio in oggetto viene prestata assistenza domiciliare a n.30 anziani , molti dei quali soli”, ed infine precisava che “ a tutt’oggi , molti degli anziani a cui viene garantita assistenza domiciliare , versano mensilmente nelle casse del Comune di Sala Consilina, la quota di compartecipazione , come previsto da regolamento” ;

Che con nota del 25/02/2014 prot.M150, assunta in data 26/02/2014 agli atti dell'Ente, l'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE richiedeva, in considerazione della delibera di Giunta Comunale n.36 del 21/02/2014 con la quale venivano trasferite al Piano di Zona S10 ex S4, tra l'altro, "tempi di pagamento delle spettanze relative al servizio in oggetto per il periodo giugno 2012 – febbraio 2014";

Che con nota del 25/02/2014 prot.M151, assunta in data 26/02/2014 agli atti dell'Ente, l'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE richiedeva, in considerazione della delibera di Giunta Comunale n.36 del 21/02/2014 con la quale venivano trasferite al Piano di Zona S10 ex S4, le competenze legate al Servizio Comunitario di promozione alla domiciliarità per anziani, le modalità e i tempi di attuazione del trasferimento del servizio in oggetto atteso che "le cooperative scriventi non hanno interrotto il servizio di assistenza nei confronti dei 30 anziani assistiti";

Che con nota del 14/04/2014 prot.M261, assunta in pari data agli atti dell'Ente, la Coop. ISKRA, sollecitava entro 7 giorni il pagamento delle fatture relative al Servizio Comunitario di promozione alla domiciliarità per anziani dell'importo di € 85.046,48 per il periodo giugno – dicembre 2012 e nell'intero anno 2013 di cui € 6.134,17 a titolo di adeguamento ISTAT anni precedenti 2007/2010;

Che con nota del 24/04/2014 prot.M273, assunta in data 30/04/2014 agli atti dell'Ente, la Coop. ISKRA, non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota del 14/04/2014 prot.M261, ne sollecitava il pagamento diffidando che "il mancato riscontro...comporterà l'avvio inderogabile della procedura legale";

Che con nota del 01/7/2014, assunta in pari data agli atti dell'Ente, la Coop. LUCE, non avendo ricevuto riscontro in merito all'invio delle fatture relative al Servizio Comunitario di promozione alla domiciliarità per anziani svolto nel periodo giugno – dicembre 2012 e nell'intero anno 2013 dell'importo complessivo di €90.964,38 (novantamilanovecentosessantaquattro/38), ne sollecitava il pagamento diffidando che "il mancato riscontro...comporterà l'avvio inderogabile della procedura legale";

Che con nota racc.a/r del 06/8/2014 lo Studio legale Rossi di Napoli in nome e per conto della Coop ISKRA richiedeva il pagamento delle fatture dell'importo complessivo di €85.046,48 oltre ulteriori €1.000,00 + IVA ed accessori a titolo di spese legali, mettendo in mora l'Ente;

Che con nota del 25/8/2014 prot.M538, assunta in data 26/8/2014 agli atti dell'Ente, la Coop. ISKRA rilevava il mancato accredito degli importi delle fatture del complessivo importo di € 85.046,48;

Dato atto che:

il Dirigente Area Affari Generali, dott. Lucio Pisano, con nota del 30/3/2016 prot.n.6085, ha chiesto al Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 "...al fine di effettuare dei riscontri con gli uffici comunali competenti, si chiede di conoscere da quale data codesto Piano di Zona ha attivato la gestione diretta del Servizio Comunitario di Promozione alla Domiciliarità rivolto a n.30 anziani residenti in questo Comune. Si invita, inoltre, a relazionare, per quanto di opportuna competenza, sull'effettiva gestione del servizio nello specifico periodo indicato in oggetto supportando quanto asserito anche con eventuali dichiarazioni degli assistenti sociali o registri presenze o altro che ne comprovino lo svolgimento";

il Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio, con nota del 19/4/2016 prot.n.829, acquisita agli atti dell'Ente in data 20/4/2016 prot.n.7547, nel

riscontrare la nota del 30/372016 prot.n.6085, ha attestato di aver attivato, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.36 del 21/02/2014, a livello comprensoriale nel territorio di competenza del Piano di Zona, la gestione unitaria del servizio comunitario di promozione alla domiciliari età per anziani a partire dal 01/01/2014 e che, come risulta dalle relazioni depositate agli atti degli assistenti sociali del Piano di Zona e dai registri di presenza, effettivamente l'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE ha continuato ininterrottamente da giugno 2012 a dicembre 2013 a garantire il servizio comunitario di promozione alla domiciliarietà a favore di anziani del Comune di Sala Consilina;

il Dirigente dell'Area Finanze, dott. Giuseppe Spolzino, con nota dell'11/4/2016 prot.n.6879 ha attestato, previa verifica degli atti d'ufficio, l'avvenuto incasso nel periodo giugno 2012 – dicembre 2013 di quote di compartecipazione da parte di anziani che hanno usufruito del servizio comunitario di promozione alla domiciliari età per anziani svolto dall'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE;

il Dirigente Area Affari Generali con ulteriore nota del 22/4/2016 prot.n.7798, ha trasmesso in copia al Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 tutte le fatture emesse dalla Cooperativa di Solidarietà LUCE di Sala Consilina e dalla Cooperativa sociale ISKRA di Marsicovetere, con invito a “verificare dai sopra citati registri del Piano di Zona se trovano riscontro le ore maturate dagli operatori delle Cooperative indicate dettagliatamente nelle fatture relative al periodo 1 giugno 2012 – 31 dicembre 2013”.

il Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 con nota del 17/5/2016 prot.n.1011, acquisita agli atti dell'Ente in pari data prot.n.9476, nel riscontrare la nota del 22/4/2016 prot.n.7798, ha comunicato che “dopo le opportune verifiche gli importi delle fatture relative al Servizio Comunitario di Promozione alla Domiciliarità destinato a persone Anziane residenti nel Comune di Sala Consilina emesse dalla Cooperativa Sociale Luce e dalla Cooperativa Sociale ISKRA per il periodo compreso dal 01.06.2012 al 31.12.2013 allegate alla nota, sono rispondenti alle ore di servizio riportate sui fogli firma mensili dei singoli utenti”;

Considerato opportuno attraverso uno specifico accordo di transazione evitare l'instaurarsi di una lite giudiziale;

che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda con conseguente rinuncia definitiva a qualsiasi azione giudiziaria;

che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda l'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dall'accordo;

che per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine certo e breve;

pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;

che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto dell'accordo in oggetto;

Considerato che la scelta di resistere in un giudizio, ovvero, di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

Rilevato che nell'eventualità di una vertenza giudiziaria l'esito sarebbe incerto ed potrebbero essere accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visto l'allegato schema di transazione proposto e concordato tra le parti con cui le stesse stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di Sala Consilina per lo svolgimento da giugno 2012 a dicembre 2013 del servizio comunitario di promozione alla domiciliarità per anziani a favore di n.30 anziani del Comune di Sala Consilina è rideterminato in complessivi €149.609,22 rispetto all'importo complessivo vantato di €176.010,86 con la rinuncia da parte dell'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE a favore del Comune sull'importo richiesto di € 26.401,64;

Considerato che la proposta transattiva appare condivisibile per cui si ritiene opportuno transigere al fine di evitare una sicura vertenza il che eviterebbe un maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che un'eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di corrispettivi per le prestazioni che come spese di giudizio;

Rilevato:

-che è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:

non deve attenersi a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);

deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

-che come precisato nel parere reso dalla sezione umbra della Corte dei conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

-che il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

-che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione ligure della Corte dei conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisse a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;

Dato atto però che l'importo definito tra le parti con la transazione in oggetto rientra nello stanziamento riaccertato a residuo nel capitolo "Servizio di promozione alla domiciliarità per anziani" come da determinate del Dirigente dell'Area Finanze n.17 del 18/4/2013, n. 31 dell'11/4/2014, n.25 del 28/4/2015 e da delibere della Giunta Comunale n. 78 del 28/5/2015, n.95 del 02/7/2015 e da ultimo n.70 del 26/4/2016;

Che il riaccertamento dell'importo in oggetto tra i residui passivi anni 2012 e 2013 ribadito nel tempo è di fatto espressione di un comportamento precauzionale adottato dagli uffici a fronte delle reiterate istanze di pagamento e avvisi di adire le autorità giudiziarie per il riconoscimento delle pretese depositate agli atti dalle Cooperative LUCE ed ISKRA ;

Considerato:

-che, l'importo riconosciuto nell'accordo transattivo è imputabile nello stanziamento a residuo e che inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;

-che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell'organo di revisione le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

- che , a norma dell'art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l'Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;

- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l'obbligo dell'espressione del parere da parte dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l'organo consiliare sia competente alla definizione dell'accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l'Organo di revisione avrebbe l'obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;

-che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, il parere da parte dell'organo di revisione;

Preso atto delle adesioni al presente schema di proposta transattiva , inviato con nota prot.n.10856 del 7/6/2016 , pervenute dai rappresentanti delle Cooperative ISKRA e LUCE in data 8/6/2016 rispettivamente assunte con prot.n. 10938 e 10939;

Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare il Dirigente dell'Area Affari Generali , dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;

P R O P O N E

1. di procedere per le motivazioni di cui alle premesse alla definizione delle pretese da parte dell'A.T.I. Coop. ISKRA e Coop. LUCE di cui alle premesse, mediante accordo transattivo;
2. di approvare lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di autorizzare il Dirigente dell'Area Affari Generali, dott. Lucio Pisano, alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune;
4. di autorizzare il Dirigente dell'Area Finanze, ad avvenuta sottoscrizione della transazione, al pagamento di quanto stabilito con le modalità indicate nell'accordo transattivo, con imputazione del complessivo importo di €149.609,22 come segue:

€54.842,00 gestione residui 2012

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACRO</i>	<i>V LIVELLO</i>
<i>1880</i>	<i>12</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>103</i>	<i>1.03.02.15.009</i>

€94.767,22 gestione residui 2013

<i>CAPITOLO</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACRO</i>	<i>V LIVELLO</i>
-----------------	-----------------	------------------	---------------	--------------	------------------

1880	12	3	1	103	1.03.02.15.009
------	----	---	---	-----	----------------

5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a valere anche come dirigente del servizio contenzioso;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 09-06-2016

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

f.to DR.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 09-06-2016

F.to POLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 14-06-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 14-06-2016

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 14-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
